

Allegato "A", c.c.  
Rep. 113643 / 7635

**Art. 1 Denominazione - sede**

E' costituita un'associazione denominata "LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE" con sede in Roma, Via Calabria n. 56.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

**Art. 2 Finalità e attività**

L'associazione non ha fini di lucro.

Essa si propone di promuovere la partecipazione dei cittadini alla crescita democratica del Paese attraverso l'affermazione delle idee e dei valori sulla cui base è stata scritta la Costituzione Italiana ed ha pertanto come primario suo obiettivo, quello di svolgere tutte le attività politiche, sociali e culturali più idonee a favorire la piena attuazione dei principi costituzionali. A tal fine, si impegna a promuovere la convergenza di ispirazioni politico-culturali anche diverse, che si riconoscono tutte nella Costituzione Italiana e si propone di attuarla mediante ogni forma di democrazia, diretta e rappresentativa, anche attraverso la partecipazione a ogni competizione elettorale, prevista dalla Costituzione e dalle leggi italiane.

**Art. 3 Soci**



Possono far parte dell'associazione persone fisiche, associazioni e movimenti che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutarî e che condividano le finalità che animano l'associazione politica.

LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE è costituita dai soci iscritti ed ad ognuno di essi è data pari opportunità nel rispetto degli articoli 2 - 49 e 59 della Costituzione Italiana.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

**Art. 4 Assunzione della qualifica di socio**

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Coordinamento Nazionale, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Coordinamento Nazionale e a suo insindacabile giudizio.

*Dei*  

## Art. 5 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Coordinamento Nazionale.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.


Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Coordinamento Nazionale e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

## Art. 6 Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

2) quando abbiano reso false dichiarazioni nella domanda scritta al Coordinamento Nazionale al momento della richiesta di adesione quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a circular stamp with some illegible text inside. The signatures appear to be of various individuals, possibly representing the association's management or members.

stabilite dal Coordinamento Nazionale per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (ove costituito); il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Coordinamento Nazionale.

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno n. 1 mesi prima.

## Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Coordinamento Nazionale ;
- Presidente;
- Vice Presidente Vicario;
- Collegio dei Revisori
- Collegio dei Probiviri
- Tesoriere.


Possono essere istituite, con delibera dell'Assemblea dei soci:

- Coordinamenti Regionali
- Coordinamenti comunali

Che dovranno operare nell'assoluto rispetto del presente Statuto associativo.

Per la diffusione del progetto politico, al fine di tenere aggiornati pedissequamente gli iscritti e simpatizzanti, si potrà fondare un giornale anche on-line.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermati. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al



rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

## Art. 8 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

I soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, purché iscritti da almeno novanta giorni dalla data di convocazione dell'assemblea.

Possono votare solo i soci maggiorenni.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica dichiarato da ciascun iscritto all'atto della domanda di iscrizione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno della riunione.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.



L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e per l'approvazione del rendiconto di esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Coordinamento nazionale lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 20 giorni consecutivi dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Coordinamento Nazionale;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Coordinamento Nazionale;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Coordinamento nazionale;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Coordinamento Nazionale, ai sensi dell'art. dieci, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Coordinamento Nazionale riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;





g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto

L'assemblea in sede straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;

b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni sono per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto

*Antonio Giuseppe De Cecco*  
*Alan L. Frotter*  
*Dario...*  
*...*

## Art. 9 Coordinamento nazionale

Il Coordinamento nazionale è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Coordinamento nazionale è composto da cinque a venticinque membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente,


I membri del Coordinamento nazionale eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta.


Tutti i membri del Coordinamento nazionale rimangono in carica due anni. Essi sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Coordinamento nazionale effettuate nel corso del quinquennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.


Qualora per qualsiasi motivo il numero dei componenti si riduca a meno di tre, l'intero Coordinamento nazionale è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Coordinamento Nazionale ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità presente statuto;
- b) istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni dell'associazione;
- c) affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al Coordinamento nazionale o socie;
- d) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- e) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- f) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- g) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- h) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- i) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;







j) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

k) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Coordinamento nazionale stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

m) nominare l'eventuale Direttore Generale e altre figure ritenute utili al funzionamento dell'associazione.

Possono essere eletti coordinatori soltanto soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Coordinamento Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei componenti. In quest'ultimo caso, il coordinamento nazionale dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Coordinamento nazionale è convocato dal Presidente mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica dei suoi componenti.

Il Coordinamento nazionale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al coordinamento non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un componente del coordinamento nazionale a più di 3 (tre) riunioni consecutive del coordinamento nazionale comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il coordinatore decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun coordinatore decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni riunione del Coordinamento nazionale deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.


#### Art. 10 Presidente dell'associazione

Il Presidente è il rappresentante politico e il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Coordinamento nazionale).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.



Il Presidente ha la cura delle relazioni esterne dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Coordinamento nazionale, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto;
- f) esercitare ogni potere connesso alla partecipazione a competizioni elettorali;
- g) assumere, per motivi politici o di urgenza, qualsiasi decisione salvo ratifica entro 30 giorni del Coordinamento nazionale, ove necessario.

#### **Art. 11 Vice Presidente dell'associazione**

Il Vice Presidente Vicario dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia assente.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

#### **Art. 12 Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei revisori legali è l'organo di controllo dell'Associazione. Il collegio dei revisori legali si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti al registro dei Revisori legali.


Il Collegio dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Collegio è presieduto dal Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare regolare tenuta della contabilità sociale

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

*Renzo Fickler*

*Giuseppe De Luca*  
*Antonio*  
*Giuseppe*  
*Giuseppe*





Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci. Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Coordinamento nazionale.

Il rendiconto di gestione, così come predisposto dagli organi sociali e certificato dalla relazione dei revisori, dovrà essere trasmesso alla Commissione di garanzia degli statuti e per la Trasparenza e il controllo di rendiconto dei Partiti politici, come previsto dall'art. 8 legge 2 gennaio 1997 n.2

### Art. 13 Collegio dei Probiviri

L'assemblea dei soci elegge il Collegio dei Probiviri composto da Membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati; tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

### Art. 14 Tesoriere

Il tesoriere è il responsabile per la gestione economica e finanziaria ed è nominato dall'Assemblea. Il tesoriere provvederà anche alla fase della liquidazione del patrimonio in ottemperanza di quanto previsto dalla legge.


Il tesoriere è la persona legittimata alla presentazione della domanda ed alla riscossione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali in ossequio alla legislazione in materia vigente.

Al Tesoriere spetta, altresì, la responsabilità della gestione economico-finanziaria con poteri connessi all'espletamento del mandato.

### Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Coordinamento Nazionale;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. A circular stamp is partially visible in the background, containing the text "Sezione Provinciale di Udine". The signatures appear to be those of the board members or officials mentioned in the text.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

#### Art. 16 Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:  
contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;  
contributi di privati;  
contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;  
rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica;  
contributi di organismi internazionali;  
donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;  
rimborsi derivanti da convenzioni;  
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;  
fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

#### Art. 17 Bilancio

L'esercizio della associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Coordinamento nazionale, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

*Antonio...* *Alber...* *D. Toni...* *Giuseppe...*

Il Bilancio annuale approvato dall'assemblea dei soci, sarà pubblicato sul sito internet dell'Associazione entro il 10 Luglio di ogni anno.

#### Art.18

##### Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### Art. 19 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Alc. Giobbe*  
*Giuseppe*  
*Giuseppe*  
*Giuseppe*  
*Giuseppe*